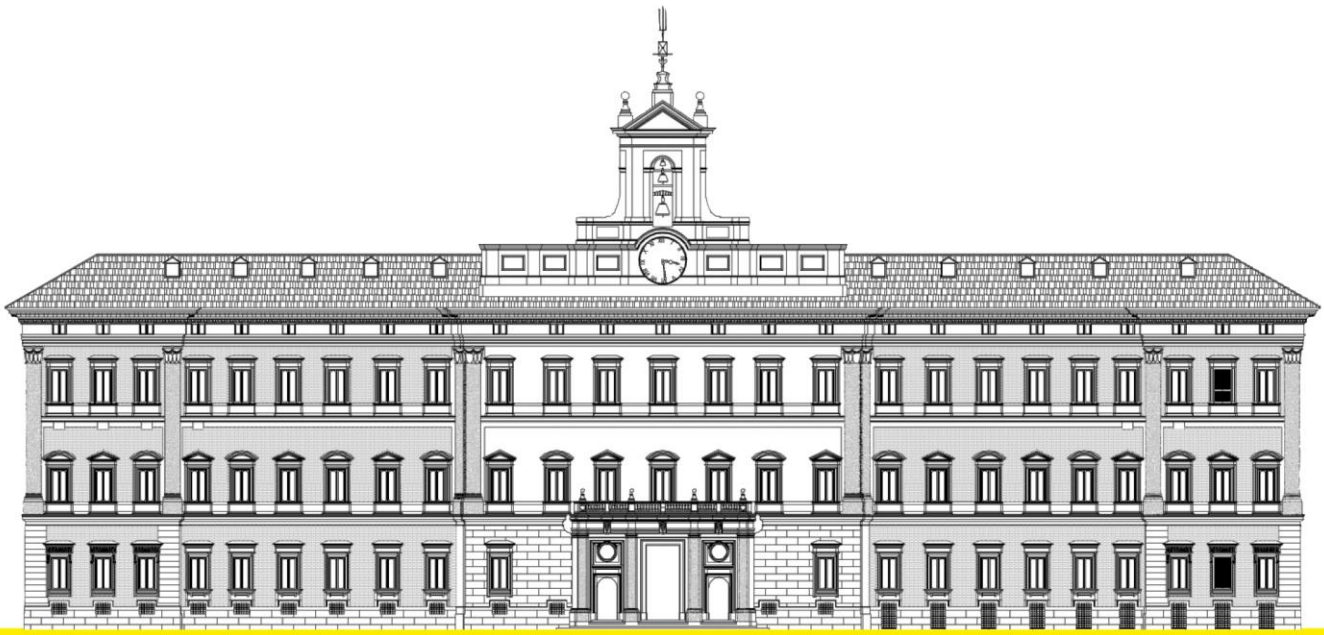
Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2916

Divieto di importazione e di pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato

N. 139 – 9 novembre 2026

Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2916

Divieto di importazione e di pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato

N. 139 – 9 novembre 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.
La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).
L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile
☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ *bs_segreteria@camera.it*

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ *com_bilancio@camera.it*

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA ..... **- 3 -**

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI ..... **- 3 -**

ARTICOLO 1 ..... - 3 -

FINALITÀ ..... - 3 -

ARTICOLO 2 ..... - 4 -

DEFINIZIONI ..... - 4 -

ARTICOLO 3 ..... - 4 -

DIVIETO DI IMPORTAZIONE E DI FORNITURA DI SERVIZI PROVENIENTI DAGLI INSEDIAMENTI ISRAELIANI SITUATI NEL TERRITORIO PALESTINESE OCCUPATO ..... - 4 -

ARTICOLO 4 ..... - 6 -

DIVIETO DI PUBBLICITÀ DI BENI E DI SERVIZI PROVENIENTI DAGLI INSEDIAMENTI ISRAELIANI SITUATI NEL TERRITORIO PALESTINESE OCCUPATO ..... - 6 -

ARTICOLO 5 ..... - 7 -

SANZIONI ..... - 7 -

ARTICOLO 6 ..... - 7 -

RELAZIONE AL PARLAMENTO ..... - 7 -

ARTICOLO 7 ..... - 7 -

CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA ..... - 7 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	**2916**
Titolo:	**Divieto di importazione e di pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato**
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica:	assente
Relatori per la Commissione di merito:	Boldrini (PD-IDP) e Fratoianni (AVS)
Commissione competente:	III (Affari esteri)

PREMESSA

La proposta di legge in esame reca disposizioni volte a vietare l'importazione e la pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato.
Il provvedimento è stato assegnato in sede referente alla III Commissione (Affari esteri), che, secondo le indicazioni fornite, non ha introdotto modificazioni nel corso dell'esame.
Il testo del provvedimento, d'iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.
Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1
Finalità

La norma stabilisce che le disposizioni del provvedimento in esame, in conformità al diritto internazionale, sono volte a impedire l'importazione di beni e la fornitura di servizi provenienti dagli insediamenti israeliani situati nel territorio palestinese occupato, al fine di non favorire il consolidamento della presenza illegale israeliana nel medesimo territorio (comma 1).
Viene, inoltre, previsto che le medesime disposizioni siano interpretate e applicate conformemente al diritto dell'Unione europea, con particolare riguardo alla politica commerciale comune (comma 2).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione individua le finalità del provvedimento e ne richiama la conformità al diritto dell'Unione europea.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale della norma.

ARTICOLO 2
Definizioni

La norma, ai fini del provvedimento in esame, definisce:

- gli insediamenti israeliani situati nel territorio palestinese occupato, qualsiasi città, villaggio, zona industriale o località situati nel territorio palestinese occupato dallo Stato di Israele a partire dal giugno 1967, compresa Gerusalemme Est [comma 1, lettera *a)*];
- i beni provenienti dagli insediamenti israeliani situati nel medesimo territorio occupato, i beni ivi prodotti, anche parzialmente, ovvero sottoposti all'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale economicamente giustificata [comma 1, lettera *b)*];
- i servizi provenienti dagli insediamenti israeliani situati nel medesimo territorio occupato, i servizi derivanti da attività svolte, in tutto o in parte, negli insediamenti stessi [comma 1, lettera *c)*].

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione reca definizioni funzionali all'applicazione dei divieti introdotti dalla proposta di legge.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale della norma.

ARTICOLO 3
Divieto di importazione e di fornitura di servizi provenienti dagli insediamenti israeliani situati nel territorio palestinese occupato

La norma vieta l'importazione nel territorio nazionale di beni e la fornitura nel medesimo territorio di servizi provenienti dagli insediamenti israeliani situati nel territorio palestinese occupato (comma 1).

Viene demandata ad un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale[1], sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la definizione dei criteri e

[1] Da adottare entro sessanta giorni. dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

delle modalità di attuazione del comma 1, con particolare riguardo alla verifica dell'attestazione di origine dei beni importati dallo Stato di Israele (comma 2).
Viene, altresì, attribuito all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di verificare il rispetto del suddetto divieto, anche mediante monitoraggio del mercato (comma 3), nonché il compito di redigere ed aggiornare un elenco di codici postali relativi agli insediamenti (comma 4). Qualora, all'esito della verifica eseguita in base ai criteri stabiliti con il suddetto decreto e tenendo conto della valutazione effettuata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sussista il sospetto che i beni o i servizi provengano dagli insediamenti israeliani situati nel territorio palestinese occupato, viene previsto che la medesima Agenzia disponga il blocco cautelare delle importazioni fino alla verifica dell'origine e, in caso di conferma, il sequestro amministrativo dei beni. La mancata dimostrazione dell'origine conforme dei beni importati comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 5 (comma 5).

Secondo la **relazione illustrativa** la proposta di legge interviene in un settore, quello dell'unione doganale, di competenza esclusiva delle istituzioni dell'Unione europea, nell'ambito della politica commerciale comune. Ciò potrebbe sollevare interrogativi circa la compatibilità di un divieto commerciale di origine nazionale con i trattati dell'UE, che definiscono le rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri. Tali dubbi sono tuttavia stati già affrontati e risolti positivamente dalle stesse istituzioni europee. Il 7 luglio 2025, il Servizio europeo per l'azione esterna avrebbe trasmesso agli Stati membri un documento riservato contenente possibili misure in risposta alla violazione da parte dello Stato di Israele dell'articolo 2 del citato Accordo di associazione UE-Israele. Nel documento, l'UE ha riconosciuto per la prima volta la possibilità – e la liceità – di adottare a livello nazionale un divieto agli scambi con gli insediamenti, a condizione che tale misura sia motivata con riferimento all'articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, per motivi di «morale pubblica, ordine pubblico o sicurezza pubblica».

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la disposizione introduce divieti commerciali e assegna all'Agenzia delle dogane e dei monopoli ulteriori attività di verifica, monitoraggio, aggiornamento di elenchi, blocco cautelare e sequestro amministrativo. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla compatibilità delle disposizioni con la disciplina dell'Unione europea in materia di politica commerciale comune e di regime delle importazioni, anche al fine di escludere il rischio di procedure di infrazione suscettibili di determinare effetti finanziari negativi.

In merito a tale profilo, per altro, la relazione illustrativa evidenzia che la proposta di legge interviene in un settore, quello dell'unione doganale, di competenza esclusiva delle istituzioni dell'Unione europea, nell'ambito della politica commerciale comune. Ciò potrebbe sollevare interrogativi circa la compatibilità di

un divieto commerciale di origine nazionale con i trattati dell'UE, che definiscono le rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri. Tali dubbi sono tuttavia stati già affrontati e risolti positivamente dalle stesse istituzioni europee. Il 7 luglio 2025, il Servizio europeo per l'azione esterna avrebbe trasmesso agli Stati membri un documento riservato contenente possibili misure in risposta alla violazione da parte dello Stato di Israele dell'articolo 2 del citato Accordo di associazione UE-Israele. Nel documento, l'UE ha riconosciuto per la prima volta la possibilità – e la liceità – di adottare a livello nazionale un divieto agli scambi con gli insediamenti, a condizione che tale misura sia motivata con riferimento all'articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, per motivi di «morale pubblica, ordine pubblico o sicurezza pubblica».

Sotto il profilo strettamente finanziario, appare altresì necessario acquisire dati ed elementi informativi idonei a confermare che l'Agenzia possa svolgere i nuovi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, tenuto conto anche delle attività conseguenti agli eventuali sequestri e alle confische previste dall'articolo 5, comprese le esigenze di custodia, gestione e destinazione dei beni.

ARTICOLO 4

Divieto di pubblicità di beni e di servizi provenienti dagli insediamenti israeliani situati nel territorio palestinese occupato

La norma qualifica come pubblicità ingannevole, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 145 del 2007, la pubblicità del commercio di beni e servizi provenienti dagli insediamenti israeliani situati nel territorio palestinese occupato, assoggettandone la diffusione alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 5, comma 4, del provvedimento in esame (comma 1).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione qualifica come ingannevole una specifica fattispecie pubblicitaria e rinvia alla disciplina sanzionatoria introdotta dal successivo articolo 5.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale della norma.

ARTICOLO 5
Sanzioni

La norma assoggetta, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi il divieto di cui all'articolo 3, comma 1, a una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (commi 1 e 2).
La sanzione è determinata dall'Agenzia in misura compresa tra il 20 e il 70 per cento del valore totale del bene o del servizio importato ed è raddoppiata in caso di reiterazione. È prevista, in ogni caso, la confisca amministrativa accessoria, anche per valore equivalente, dei beni e dei servizi illecitamente importati (comma 3).
Per la pubblicità vietata dall'articolo 4 è prevista, salvo che il fatto costituisca reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro (comma 4).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni introducono nuove sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del divieto di importazione e di fornitura di servizi e del divieto di pubblicità. Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che le disposizioni si limitano a introdurre nuove fattispecie sanzionatorie.

ARTICOLO 6
Relazione al Parlamento

La norma dispone che, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento in esame, il Governo presenti alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della legge (comma 1).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione prevede la presentazione annuale alle Camere di una relazione sullo stato di attuazione del provvedimento in esame.
Al riguardo, non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale della norma.

ARTICOLO 7
Clausola di invarianza finanziaria

La norma stabilisce che dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti

provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 1).

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 7 della proposta di legge reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso del provvedimento, ai sensi della quale dall'attuazione dello stesso non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della disposizione.